

A loro avviso, l'esistenza di un comportamento contrario alla suddetta disposizione, e pertanto la violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva, risultano sufficientemente dimostrate dalla sentenza della Corte nelle cause C-58/12 P, Groupe Gascogne/Commissione, e C-50/12 P, Kendrion NV/Commissione. Si sottolinea a tale riguardo che entrambe sono state oggetto della stessa decisione che ha sanzionato Kendrion e Groupe Gascogne. Al pari di tali società, anch'esse si sono opposte a detta decisione e si sono viste confrontate, in un procedimento dinanzi al Tribunale molto simile, se non praticamente identico, a quello svoltosi dinanzi Corte nelle due cause summenzionate, alla violazione dell'osservanza di un termine di durata ragionevole del procedimento.

---

### Ricorso proposto il 28 gennaio 2015 — CRM/Commissione

(Causa T-43/15)

(2015/C 089/52)

*Lingua processuale: l'italiano*

#### Parti

*Ricorrente:* CRM Srl (Modena, Italia) (rappresentanti: G. Forte, C. Marinuzzi e A. Franchi, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

#### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare il Regolamento di esecuzione n. 1174/2014 della Commissione del 24 ottobre 2014 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni gerarchiche protette [Piadina Romagnola/Piada Romagnola (IGP)] pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 04.11.2014, L 316.
- Condannare la Commissione alle spese del presente giudizio.

#### Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro l'iscrizione dell'indicazione geografica protetta «Piadina Romagnola/Piada Romagnola» in relazione all'attribuzione del valore di reputazione anche alla Piadina prodotta a livello industriale, oltre che a quella prodotta artigianalmente.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 7, par. 1, lett. f), punto II, e dell'art. 8, par. 1, lett. c), punto II, del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343, pag. 1)
  - Si fanno valere a questo riguardo l'inesistenza nella fattispecie degli elementi che giustificano il legame con l'origine geografica, nonché
  - l'attribuzione del valore di reputazione anche alla Piadina prodotta a livello industriale.

2. Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, nonché su un difetto di istruttoria.
  - Si fa valere a questo riguardo l'errore manifesto di valutazione della domanda di registrazione in relazione alla sussistenza delle condizioni per la pubblicazione della domanda per la registrazione dell'indicazione geografica relativa alla Piadina Romagnola; nonché
  - un difetto di istruttoria per omessa valutazione dell'annullamento da parte di un'Autorità giudiziaria di uno Stato membro del disciplinare nazionale su cui si fonda il Regolamento impugnato.
  - Si fa inoltre valere la violazione del principio di buona amministrazione.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 6 e 13 della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo e dell'art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE per violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

---

**Ordinanza del Tribunale del 27 gennaio 2015 — Hamas/Consiglio**

**(Causa T-702/14) <sup>(1)</sup>**

(2015/C 089/53)

*Lingua processuale: il francese*

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 395 del 10.11.2014.

---